



Decreto Dirigenziale n. 254 del 27/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI CASAMICCIOLA IN VIA SASSOLO 26 DELLA DITTA FALEGNAMERIA CONTE ANTONIO, PER ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA, ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 D.LGS 152/06

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il titolare della ditta falegnameria Conte Antonio, con sede operativa nel Comune di Casamicciola in via Sassolo 26, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. 152/2006, per l'attività di falegnameria, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semi-finiti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg", con utilizzo di 100 Kg/g di legno;**
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 04/01/08 con prot. 7280, integrata in data 04/03/08 con prot. 193277, in data 11/11/08 con prot. 942038, in data 08/10/10 con prot. 810061, in data 21/12/10 con prot. 1016742 e in data 16/05/11 con prot. 386125, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 05/11/10 e conclusasi in data 28/01/11, i cui verbali si richiamano:
 - a.1 l'ARPAC ha espresso parere favorevole, in quanto il sistema di abbattimento adottato (filtri a tessuto) è idoneo al contenimento delle emissioni, prescrivendo l'autocontrollo delle emissioni con cadenza annuale;
 - a.2 il Comune ha espresso parere favorevole urbanistico edilizio;
 - a.3 l'ASL ha dichiarato che le integrazioni ricevute dalla ditta di cui alla propria nota prot. 12687/a del 18/10/10 non sono esaustive, riservandosi pertanto di effettuare un sopralluogo e di trasmettere il proprio parere entro 30 giorni;
 - a.4 ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;
- b. che l'Amministrazione procedente, prima dell'emanazione del provvedimento finale, si è riservata di acquisire il parere dell'ASL;

CONSIDERATO che l'ASL in data 10/08/11 con prot. 623824 ha trasmesso parere favorevole igienico sanitario con la prescrizione, essendo la ditta in possesso di certificato di agibilità provvisorio rilasciato in data 07/02/11 dal Comune di Casamicciola Terme, di trasmettere certificato di agibilità definitivo;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, lo stabilimento sito nel Comune di Casamicciola in via Sassolo 26, alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;

- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento sito nel Comune di Casamicciola in via Sassolo 26, **alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per l'attività di falegnameria** ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semi-finiti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg", con utilizzo di 100 Kg/g di legno**, così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	PORTATA mc/h	FLUSSO DI MASSA g/h	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Segatura e piallatura	Polveri	1000	3,7	3,75	Filtri a tessuto

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
 - 2.6 il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque ostacolo nel raggio di 10 metri;
 - 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
 - 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

- 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla ditta falegnameria Conte Antonio, con sede operativa nel Comune di Casamicciola in via Sassolo 26, che è tenuta a trasmettere a questo Settore e all'ASL certificato di agibilità definitivo;
8. **inviare** copia del presente atto alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 Nord, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli e al Comune di Casamicciola;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi